

SCHEMA DI CONTRATTO

Per l'affidamento del servizio di distribuzione, sull'intero territorio della Sardegna, dei titoli di viaggio ARST SpA.

TRA

L'ARST SpA, di seguito, per brevità, denominata ARST – codice fiscale e partita IVA 00145190922, con sede in Cagliari - via Posada n. 8-10, in persona del suo legale rappresentante..... domiciliato per la carica in Cagliari via Posada n. 8-10;

E

La Ditta, di seguito denominata "Distributore" – codice fiscale e partita IVA, con sede in – via n. .., nella persona del Signor, nato a in qualità di

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, disciplina l'affidamento della distribuzione dei titoli di viaggio necessari per poter viaggiare sui servizi pubblici di Trasporto Pubblico Locale gestiti da ARST SpA relativamente al servizio extraurbano (automobilistico e ferroviario), urbano (Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer, Oristano) e di metropolitana leggera (Metrocagliari e Metrosassari).

L'ambito territoriale di distribuzione è pertanto esteso all'intero territorio della Sardegna.

Le tipologie di titoli di viaggio, in corso di validità secondo la normativa vigente, sono di seguito individuate:

- TIPO 1: corsa semplice, giornaliero, carnet da 12 corse, integrati e altri titoli di viaggio eventualmente introdotti dall'Ente concedente;
- TIPO 2: abbonamenti settimanali, mensili, annuali, integrati ed altri eventualmente introdotti dall'Ente concedente.

È esclusa dal presente contratto la distribuzione dei titoli di viaggio presso le rivendite aziendali direttamente gestite da ARST SpA con proprio personale, con emettitrici automatiche e con altre modalità elettroniche (on line, app, etc.) o con Punti Vendita eccezionalmente convenzionati direttamente con ARST SpA.

Si precisa, infatti, che in ARST sono in corso progetti relativamente allo sviluppo della bigliettazione elettronica ed in generale alle tipologie ed alle modalità di vendita diretta ed emissione dei titoli.

Il fatturato presunto indicato negli atti di gara potrà pertanto subire variazioni in diminuzione senza che il Distributore possa pretendere alcunché.

2) COMPITI DEL DISTRIBUTORE

Il Distributore è soggetto abilitato a stipulare convenzioni e contratti con esercizi pubblici che svolgono l'attività marginale di vendita dei titoli di viaggio (nel seguito Punti Vendita o Rivendite), ai quali lo stesso deve garantire l'approvvigionamento dei titoli con un programma di distribuzione periodico, al massimo settimanale, sul territorio assegnato, in base alle necessità delle rivendite ed alle caratteristiche dei titoli.

Tale programma deve essere approvato preliminarmente dall'ARST e rivalidato in occasione di eventuali variazioni.

Il Distributore deve soddisfare le eventuali richieste di titoli che le rivendite dovessero manifestare in qualsiasi momento successivo a quello dell'approvvigionamento periodico programmato, allo scopo di garantire, senza soluzione di continuità, la disponibilità dei titoli per la clientela.

Con la stessa modalità prevista per la distribuzione dei titoli di viaggio dovranno essere consegnati alle rivendite avvisi, informazioni di servizio, comunicati di interesse aziendale, di interesse diretto ed esclusivo di particolari Comuni; tale distribuzione dovrà essere attuata nei tempi e nelle rivendite che l'ARST indicherà, con modalità che saranno concordate tra le parti, con un preavviso di 10 giorni.

Al riguardo, è in via di definizione sul sito aziendale una sezione appositamente dedicata ai Punti Vendita, dove saranno inserite le informazioni che risulteranno utili per l'attività commerciale e informativa della rivendita; tale canale potrà essere utilizzato per la diffusione di notizie di cui al paragrafo precedente.

Il Distributore ha altresì l'obbligo di accertare, per ciascuna rivendita, il possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'ARST e di quelli economici stabiliti dalle norme vigenti al momento della sottoscrizione della presente convenzione e/o degli accordi con tali rivendite.

I requisiti tecnici, richiesti dall'ARST, sono i seguenti:

- l'orario di apertura dell'esercizio deve ricoprire, a meno di eccezioni, un arco temporale minimo di otto ore giornaliere articolate su 4 ore antimeridiane e 4 pomeridiane, per coprire il più possibile gli orari delle autocorse in transito e/o partenza dalla località presso la quale è stabilito il Punto Vendita;
- nel giorno di chiusura festivo o infrasettimanale dovrà essere prevista la presenza di una ulteriore Rivendita alternativa o complementare in loco;
- l'ubicazione del Punto Vendita dovrà essere il più possibile prossima alle fermate ARST.

Poiché i soggetti contrattuali sono l'ARST ed il Distributore, resta inteso che quest'ultimo è l'unico responsabile dei pagamenti nei confronti dell'ARST.

Mensilmente il Distributore dovrà fornire all'ARST:

- 1) una rendicontazione dalla quale dovranno risultare le quantità di titoli di viaggio:
 - ordinati;
 - distribuiti;per singola rivendita, distinte per tipologia e per tratta;
- 2) l'elenco aggiornato delle rivendite effettivamente operative in formato elettronico (excel), corredato di:
 - nome della rivendita
 - telefono
 - e-mail
 - ubicazione (sede operativa)
 - orario di apertura
 - giorno di chiusura settimanale
 - titoli di viaggio trattati.

Per effettivamente operative dovranno intendersi esclusivamente le rivendite che hanno eseguito ordini nei precedenti 60 giorni.

- 3) L'elenco delle rivendite che da 60 giorni non effettuano ordini di titoli di viaggio, al fine di consentire di poterle eventualmente contattare.

A richiesta delle parti potranno essere fissati degli incontri, presso la Direzione Centrale dell'ARST, al fine di verificare il corretto andamento del servizio di distribuzione, nonché di esaminare eventuali esigenze che possano emergere durante il contratto.

2.1 COMPITI DEL DISTRIBUTORE RELATIVAMENTE AI TITOLI DI VIAGGIO DI TIPO 1

Il Distributore dovrà assicurare l'approvvigionamento periodico ai Punti Vendita con almeno una periodicità settimanale.

2.2 COMPITI DEL DISTRIBUTORE RELATIVAMENTE AI TITOLI DI VIAGGIO DI TIPO 2

Sarà cura del Distributore garantire una capillare distribuzione sul territorio degli stessi, con almeno una fornitura mensile per ciascuna rivendita.

Si precisa che, in considerazione delle modifiche in corso, di cui all'articolo 1, gli abbonamenti potranno:

- essere forniti al Distributore, già valorizzati ed in tutto o in parte compilati; in quest'ultimo caso sarà cura della rivendita o del viaggiatore, nella quale l'abbonamento viene acquistato dall'utente finale, provvedere al completamento dei dati mancanti (nome, cognome, origine e destinazione del viaggio e mese di utilizzo).
- dover essere ricaricati mediante apposite attrezzature fornite in comodato d'uso con specifico contratto e da assegnare alle rivendite concordate con ARST (ciò solo nel caso in cui, durante

la vigenza del presente contratto, dovesse essere avviato il progetto di bigliettazione elettronica di cui sopra).

- essere ricaricati direttamente dagli utenti finali (on-line o altre tecnologie), senza che nulla sia dovuto al distributore; ciò solo nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, dovessero essere avviate tali attività.

Per i titoli di viaggio di TIPO 2, il Distributore, sentite le esigenze delle singole rivendite, dovrà inoltrare richiesta specifica, su un modulo prestampato, al centro stampa ARST entro il giorno 12 del mese precedente a quello di riferimento, indicando: n° di abbonamenti e tipologia.

Il centro stampa aziendale invierà i titoli richiesti entro il giorno 18 di ogni mese, in modo tale che il Distributore possa approvvigionare adeguatamente ogni rivendita prima della fine del mese.

In ogni caso il Distributore dovrà provvedere ad organizzare, tramite le rivendite, la raccolta ed il controllo di eventuale documentazione necessaria per avere diritto a particolari agevolazioni (es. attestazione dello stato di studente, eventuale documentazione per l'emissione di tessere ecc.). Tutta la predetta documentazione dovrà essere trasmessa a cura e spese del Distributore a ARST che potrà controllare periodicamente la regolarità di detta documentazione.

Il predetto resoconto dovrà essere compilato su apposito file che sarà consegnato al Distributore da ARST.

3) RETE DI RIVENDITE

Il Distributore dovrà presentare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, l'elenco delle rivendite con le quali ha stipulato apposita convenzione.

Tale elenco, approvato dall'ARST, dovrà comprendere un numero minimo di rivendite per ciascuna località, il cui numero è stabilito in relazione agli abitanti.

Il Distributore pertanto dovrà garantire la presenza di almeno:

- 1 rivendita per ogni paese;
- 2 rivendite nei paesi sopra i 3.000 abitanti;
- 3 rivendite nei paesi sopra i 5.000 abitanti;
- 5 rivendite nei paesi sopra i 10.000 abitanti.

Si allega inoltre, per conoscenza e per mero titolo indicativo, l'elenco completo, con la denominazione, delle attuali rivendite di titoli di viaggio ARST SpA, da intendersi quale numero minimo.

Il numero minimo di rivendite dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto, salvo disposizioni diverse da parte dell'ARST.

L'ARST si riserva la facoltà di richiedere copia delle convenzioni stipulate tra il Distributore e le Rivendite.

4) INTRODUZIONE DI NUOVE RIVENDITE

Il Distributore si obbliga ad inserire in rete nuove rivendite oltre quelle minime sopra indicate a semplice richiesta di ARST senza che ciò comporti modifiche al presente contratto.

Il Distributore si obbliga a consegnare e rendere operative le nuove rivendite entro quindici giorni dalla richiesta dell'ARST, salvo impossibilità dovute a specifiche motivazioni che saranno comunicate all'ARST entro il predetto termine.

Il Distributore potrà attivare altri Punti Vendita, previa autorizzazione dell'ARST, la quale valuterà le esigenze reali, gli aspetti funzionali e gli obiettivi generali.

5) CESSAZIONI DI RIVENDITE

L'ARST potrà richiedere al Distributore la cessazione dell'attività di vendita di titoli di viaggio di quelle rivendite che abbiano creato disservizi .

In tal caso il Distributore sarà tenuto alla immediata sostituzione di detta rivendita con altra rivendita locale, avente i requisiti indicati al precedente art. 2.

6) TITOLI DI VIAGGIO IN C/DEPOSITO

L'ARST, allo scopo di rendere maggiormente flessibile il servizio di distribuzione ed affrontare le punte di domanda da parte dei Rivenditori (es. periodo estivo), può costituire presso il Distributore uno stock assortito di titoli di viaggio, in base a tipologia e tratte di percorso, per un valore complessivo non superiore a € 150.000,00.

Tale stock, che ha la finalità di garantire le vendite senza soluzione di continuità, o interruzioni, - assegnato in conto deposito - non darà luogo a pagamenti a favore dell'ARST da parte del Distributore e sarà verificato, liquidato e ricostituito qualora ricorrano le condizioni.

L'utilizzo di tale stock deve avere carattere eccezionale e dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ARST.

In caso di variazione delle tariffe durante la vigenza del presente contratto, il Distributore dovrà riconsegnare, entro i termini comunicati dall'ARST, i titoli di viaggio in conto deposito nella stessa misura in cui gli sono stati consegnati, provvedendo alla compensazione monetaria in caso di variazioni nei quantitativi.

L'ARST potrà disporre, in ogni momento, verifiche sulle giacenze in conto deposito presso il Distributore.

7) APPROVVIGIONAMENTO TITOLI DI VIAGGIO

La richiesta dei titoli di viaggio di TIPO 1 dovrà essere trasmessa su un modulo prestampato, via fax o e-mail al centro stampa entro le ore 13,00 del lunedì di ogni settimana o in altro giorno se diversamente concordato.

La richiesta dei titoli di TIPO 2, dovrà essere trasmessa con le stesse modalità del TIPO 1 entro il

giorno 12 del mese precedente a quello di riferimento.

Il Distributore si approvvigionerà dei Titoli di Viaggio occorrenti direttamente presso il centro stampa aziendale con almeno cadenza settimanale per i titoli di TIPO 1 e con almeno cadenza mensile per i titoli di TIPO 2.

Ogni punto vendita dovrà essere rifornito con frequenza settimanale: sarà facoltà di ARST SpA richiedere una intensificazione bisettimanale fino a n. 20 Punti Vendita per mese nei periodi più critici, caratterizzati da imprevedibilità della domanda (estivo e festivi in genere).

La consegna, avverrà con regolare bolla di accompagnamento distinta per le due tipologie di titolo. Esigenze particolari dovranno essere comunicate preventivamente via fax o e-mail e saranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità in Azienda.

8) DISTRIBUZIONE ALTRO MATERIALE AZIENDALE

Il Distributore si obbliga a prendere in carico e distribuire ogni altro materiale informativo (vedi art.2) che l'Azienda ritenesse di dover consegnare alla rete di rivendite in esercizio. Nulla sarà dovuto al Distributore per la distribuzione di tale materiale, concentrata soprattutto all'inizio del periodo scolastico e di quello estivo.

9) PROVVISIOE DIRETTA – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'attività di distribuzione è costituito da una provvigione calcolata in percentuale sul valore nominale dei biglietti, al netto dell'IVA sugli stessi. Tale provvigione resterà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto.

La provvigione applicata sarà pari al:

% (per cento) per i titoli di viaggio di TIPO 1

% (per cento) per i titoli di viaggio di TIPO 2

L'importo delle vendite nell'anno 2016 riportato nel Disciplinare di gara è assolutamente indicativo ed è pertanto suscettibile di incrementi o diminuzioni nel corso di validità del presente contratto, in conseguenza dell'andamento delle vendite e del servizio dovendo intendersi il presente contratto, per tale profilo, a tutti gli effetti come aleatorio (art. 1469 c.c.) con la conseguente assunzione del rischio d'impresa da parte del distributore. In tal caso, pertanto, il Distributore non potrà avanzare alcuna pretesa in merito.

10) ASSICURAZIONI

Il Distributore ha stipulato polizza assicurativa n. con la Compagnia, a copertura dei rischi derivanti da:

- furto dei titoli di viaggio;
- incendio deposito e contenuti che custodisce i titoli di viaggio.

Tale polizza, con appendice n. del, garantisce espressamente una copertura di

€ 600.000,00 per il deposito di ed è vincolata a favore di ARST SpA.

11) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dei versamenti relativi ai titoli di viaggio ricevuti e/o emessi (di cui al seguente art. 12) e di quelli ricevuti in conto deposito (art.6), il Distributore ha costituito deposito cauzionale definitivo a favore dell'ARST SpA pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), mediante

.....
Il deposito cauzionale è mantenuto fisso nell'ammontare sopra stabilito sino alla scadenza del presente contratto.

Esso, pertanto, va reintegrato ogni qualvolta l'ARST operi prelevamenti per fatti connessi al mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Resta inteso che il valore dei titoli di viaggio consegnati al Distributore e da questo non ancora pagati all'Arst non potrà superare l'importo della polizza.

Eventuali richieste esuberanti rispetto al limite di cui sopra potranno essere evase esclusivamente a seguito di incremento del deposito cauzionale.

12) MODALITÀ PAGAMENTO

Come già indicato all'art. 7, i titoli di viaggio saranno consegnati con regolare bolla e dovranno essere pagati secondo le modalità di seguito indicate ed alle scadenze di cui ai successivo punti del presente articolo.

Per i pagamenti è necessario fare riferimento a tali bolle (non sono, in alcun caso, ammessi pagamenti parziali delle stesse).

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro – sede di Cagliari – intestato ad ARST Spa – IBAN

I suddetti versamenti, separati per i titoli di TIPO 1, da quelli per i titoli di TIPO 2, devono corrispondere all'intero ammontare dei biglietti consegnati dall'Azienda, al netto delle provvigioni, calcolate percentualmente sul valore nominale dei titoli di viaggio secondo l'offerta presentata al netto dell'IVA sugli stessi (+ IVA sulle provvigioni).

A fronte di tali provvigioni il Distributore dovrà emettere regolare fattura intestata all'ARST, secondo normativa vigente

12.1 PAGAMENTO TITOLI TIPO 1

Il Distributore dovrà pagare integralmente i titoli di viaggio di TIPO 1, di cui si approvvigiona, secondo il seguente criterio:

- entro il 10 per i tdv venduti dal 16 al 30/31 del mese precedente;
- entro il 25 per i tdv venduti dall'1 al 15 del mese in corso.

In caso di ritardati pagamenti verranno sospese le consegne con conseguente applicazione della penale di cui al seguente art. 13.

12.2 PAGAMENTO TITOLI TIPO 2

Il Distributore dovrà pagare integralmente i titoli di viaggio di TIPO 2 entro il 30 del mese per gli abbonamenti relativi al mese precedente.

In caso di ritardati pagamenti saranno sospese tutte le consegne.

13) RITARDATI VERSAMENTI

Il ritardo nei pagamenti all'ARST, stabiliti al precedente art. 12, ferma restando la eventuale sospensione della fornitura, determina l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo per un massimo di n. 15 giorni.

Trascorso il quindicesimo giorno di ritardo l'ARST si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di effettuare prelevamenti direttamente dal deposito cauzionale di cui all'art. 11.

Qualora l'ARST fosse costretta a distribuire direttamente i titoli di viaggio per cause imputabili al Distributore o mancati versamenti, per ogni giorno di distribuzione sarà addebitata la cifra di € 500,00 (cinquecento/00) sino a concorrenza dell'intero deposito cauzionale.

14) PENALITÀ

Fermo restando che in nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio, che dovrà essere sempre garantito dal Distributore, qualora l'ARST fosse costretta a provvedere direttamente o tramite terzi alla distribuzione dei titoli di viaggio per cause imputabili al Distributore, sarà addebitata dall'ARST al Distributore la cifra di € 500,00 (cinquecento/00) al giorno, oltre ai maggiori oneri eventualmente sostenuti da ARST, sino a concorrenza dell'intero deposito cauzionale.

Qualora l'ARST accertasse il mancato approvvigionamento periodico di titoli di viaggio a favore delle Rivendite, dovuto a cause imputabili al Distributore, di cui ai compiti previsti dall'art. 2, potrà applicare, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a € 50,00 per ogni punto vendita.

L'importo di eventuali penali verrà trattenuto dalle provvigioni spettanti al Distributore nel medesimo periodo.

15) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di 24 mesi **con decorrenza 1° giugno 2018.**

Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori 3 anni (1+1+1), ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 comma 1 lettera f), del d.lgs 50/2016, da formalizzare di volta in volta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga del contratto, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova gara e comunque per un periodo massimo di sei

mesi, alle medesime condizioni tecnico economiche.

16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARST può risolvere "ipso iure" il presente contratto, con decorrenza immediata, in caso:

- di frode, di negligenza grave, di contravvenzione all'esecuzione degli obblighi contrattuali generali contenuti nel presente contratto;
- di cessione del contratto ad altro Distributore, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- in caso di frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio, formalmente contestate, e/o abbiano danneggiato l'immagine dell'ARST. In tal caso la risoluzione del contratto può avvenire dopo tre contestazioni in un anno;
- di sub-appalto non autorizzato espressamente dall'ARST.

Il contratto, infine, s'intenderà risolto automaticamente, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora il Distributore sia inadempiente anche ad una sola delle clausole contrattuali e del Disciplinare di gara, salva ed impregiudicata ogni azione di risarcimento da parte dell'ARST per eventuali danni conseguenti all'anticipata risoluzione.

17) CONTROLLI

L'ARST potrà eseguire controlli al fine di verificare la sussistenza di problemi connessi all'approvvigionamento dei biglietti dipendenti da un'attività inefficiente del Distributore.

Di ciascuna verifica sarà redatto specifico verbale che sarà trasmesso in copia al Distributore il quale, in seguito a specifica richiesta dell'ARST, sarà tenuto a revocare la convenzione al punto vendita.

Il Distributore, al fine di garantire la necessaria presenza per far fronte alle esigenze che dovessero presentarsi nel corso del contratto, dichiara di avere una sede operativa nel territorio del comune di Cagliari o comune limitrofo, situato in un raggio di massimo di 15 Km.

18) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente il foro di Cagliari.

19) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Distributore le spese di copia, bollo e registro, nonché tutte le imposte e tasse derivanti dal presente contratto in base alle vigenti disposizioni.

20) RISCHI INTERFERENZIALI

Per quanto attiene ai rischi interferenziali, le attività oggetto del presente Contratto rientrano tra quelle contemplate all'art. 26, punto 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 alle quali non si applicano i contenuti del punto 3, ovvero per le quali non è necessaria la redazione del DUVRI.

Rimangono in essere gli obblighi di coordinamento ed informazione in capo al Datore di Lavoro committente che nella fattispecie si espletano mediante la riunione di coordinamento da effettuarsi prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, il Responsabile del contratto dovrà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, prendere contatto con il Distributore e con il R.S.P.P., affinché possa attuarsi l'apposita riunione di coordinamento tra le parti (ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Sarà cura del S.P.P. provvedere, nell'ambito degli obblighi di istituto, alla predisposizione della documentazione di rito.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL DISTRIBUTORE

PER ARST S.p.A.

Il sottoscritto Distributore, ai sensi dell'art. 1341 ss. del codice civile dichiara di approvare espressamente, dopo averne preso piena conoscenza, previa attenta lettura, delle seguenti clausole contrattuali:

- art. 6 titoli di viaggio in c/deposito
- art. 9 provvigione diretta – corrispettivo
- art. 10 assicurazioni
- art. 11 deposito cauzionale
- art. 12 modalità di pagamento
- art. 13 ritardati versamenti
- art. 14 penalità
- art. 16 risoluzione del contratto
- art. 17 controlli

PER IL DISTRIBUTORE

h